

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 11/2023

Parma, 26 gennaio 2023

OGGETTO: Principio di derivazione rafforzata e correzione degli errori contabili

Il D.L. 73/2022 (c.d. D.L. "Semplificazioni fiscali"), oltre a prevedere l'estensione del principio di derivazione rafforzata¹ alle microimprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, ha semplificato le modalità attraverso le quali occorre procedere alla correzione degli errori contabili.

In particolare, viene riconosciuta la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell'esercizio in cui viene operata la correzione (attraverso le cosiddette sopravvenienze) senza la necessità di presentare una dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore.²

La norma, così come modificata dal D.L. Semplificazioni fiscali, riguardava inizialmente tutti i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata, e quindi:

- soggetti che adottano i principi contabili internazionali;
- soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, diversi dalle microimprese di cui all'art. 2435-ter, c.c. che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Tuttavia, con la L. 197/2022 (c.d. "Legge di Bilancio 2023") viene limitato l'ambito soggettivo della neo-introdotta semplificazione prevedendone l'applicazione (sussistendo gli altri presupposti) soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

Ne emerge dunque come, per i soggetti non sottoposti a revisione, al contrario, sussista ancora la non riconoscibilità fiscale degli errori contabili per l'anno in cui gli stessi sono stati commessi, e l'obbligatorietà di presentare la dichiarazione integrativa per eventuali ricavi da tassare o costi da dedurre, con esplicito riferimento al periodo di imposta in cui è stata omessa l'imputazione.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22.06.2022³.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali

¹ Il principio di cui all'art. 83 del Tuir prevede di dare rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione (esatta individuazione giuridico-contrattuale dell'operazione aziendale posta in essere), imputazione temporale (corretta individuazione del periodo di imposta) e classificazione (identificazione della specifica tipologia di provento o di onere) adottati in bilancio.

Pertanto, i componenti negativi e positivi che sono imputati in bilancio secondo le disposizioni del Codice civile e dei Principi Oic, e quindi in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, rilevano anche ai fini fiscali, anche se non hanno i requisiti di cui all'art. 109 del Tuir, commi 1 e 2.

² Tale disposizione non è applicabile ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, co. 8 del DPR 322/1998.

³ Data di entrata in vigore del D.L. Semplificazioni fiscali.